

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)

(4<sup>a</sup> Difesa)

### 3<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione **ACHILLI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico» (394), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (2091) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 2091, con assorbimento del disegno di legge n. 394)

PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite per la 3 <sup>a</sup> Commissione Pag. 2, 4, 5 e passim	
BOFFA (PCI) .....	3, 4
GIACCHÈ (PCI) .....	24
GRANELLI (DC) .....	3
IANNI (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 4 <sup>a</sup> Commissione .....	4
MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa .....	4
POLI (DC) .....	26
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) .....	5, 25

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico» (394), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (2091), (Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi ed altri); approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 2091, con assorbimento del disegno di legge n. 394)

**PRESIDENTE**, *relatore alle Commissioni riunite per la 3<sup>a</sup> Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico», d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori, e «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 23 maggio scorso. Ricordo che in quella occasione si era conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche dei relatori e del Governo.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sui disegni di legge al nostro esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2091 e condiziona il parere favorevole sul disegno di legge n. 394 a che i suoi effetti finanziari rimangano nell'alveo del primo provvedimento».

Il testo base della nostra discussione (che coincide con quello approvato dalla Camera dei deputati) è però il disegno di legge n. 2091, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

Avverto inoltre gli onorevoli colleghi che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2091,

a) consapevoli dell'esigenza di mettere sollecitamente in atto

nuove norme sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, secondo una linea di responsabile equilibrio come risulta dal testo pervenuto dalla Camera;

b) preso atto del manifestarsi a livello internazionale, in evidente contrasto con il processo negoziale di riduzione degli armamenti, di gravi violazioni di norme e di indicazioni comunitarie attinenti alla regolamentazione del commercio internazionale di materiali bellici;

c) ritenuto che nell'ambito di tali normative occorra comunque prioritariamente assicurare la massima trasparenza nelle attività di commercializzazione delle armi, rafforzando i presidi dello Stato per evitare traffici illeciti idonei, oltretutto, ad alimentare pericolosi focolai di tensione internazionale;

d) ribadito che nessun obiettivo industriale può essere perseguito ove sia in contrasto con la politica estera del nostro paese, costituzionalmente tesa alla ricerca della pace e della soluzione negoziale delle controversie internazionali,

impegnano il Governo:

1) ad informare preventivamente le Camere degli indirizzi cui intende attenersi nella predisposizione del regolamento di esecuzione che dovrà emanare, ai sensi dell'articolo 29, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge;

2) al fine di impedire il ripetersi di inquietanti episodi quali, da ultimo, la nota vicenda del cosiddetto "supercannone", ad effettuare approfonditi controlli volti a prevenire ogni possibile traffico illecito o fraudolento non solo di armi, parti di esse e munizioni, ma altresì di qualsiasi altro materiale che risulti utilizzabile per la costruzione e l'assemblaggio di sistemi d'arma;

3) ad attivarsi perchè si pervenga alla rapida approvazione di norme atte a disciplinare con chiarezza le attività connesse all'esportazione dei materiali strategici e delle tecnologie avanzate;

4) a definire, sulla scorta degli studi da tempo avviati, le linee di un programma di riconversione di lavorazioni o parti dell'industria nazionale nel settore degli armamenti, anche per corrispondere all'evoluzione positiva dei negoziati sul disarmo;

5) ad assicurare che, nell'ambito di tale piano, la riconversione avvenga tenendo conto da un lato delle esigenze delle imprese e dei lavoratori ivi occupati, dall'altro del mantenimento di una moderna base industriale, anche nel campo della difesa, che consenta al paese di perseguire stadi avanzati di ricerca e di sviluppo tecnologico comparabili con quelli di altre Nazioni europee, nell'ottica di una sempre maggiore politica di coproduzione ed integrazione a livello comunitario».

0/2091/1/CR 3 e 4

POLI, ORLANDO, GIACCHÈ, BOFFA, FABBRI

BOFFA. Signor Presidente, l'ordine del giorno si illustra da sè.

GRANELLI. Signor Presidente, voglio esprimere il mio consenso sull'ordine del giorno e più in generale sull'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

In particolare voglio richiamare l'attenzione del Governo sul punto 3) dell'ordine del giorno, nel quale si sollecita l'Esecutivo ad attivarsi affinché si pervenga alla rapida approvazione di norme atte a disciplinare con chiarezza le attività connesse all'esportazione dei materiali strategici e delle tecnologie avanzate. Ritengo, infatti, che questo punto sia estremamente importante poichè, in seguito all'approvazione del disegno di legge, sarà possibile integrare la legislazione italiana con le norme internazionali che regolamentano tale settore.

Il Governo deve attivarsi per promuovere iniziative affinché dallo sviluppo dei suddetti negoziati possano derivare effetti positivi sul mercato internazionale. I tempi che stiamo vivendo, caratterizzati dalla distensione e dal disarmo, devono infatti spiegare i loro effetti anche su quelle chiusure tecnologiche che bloccano il libero movimento dei materiali strategici. Tali chiusure potevano avere una loro logica ed una loro utilità in un diverso periodo storico, ma oggi non hanno più ragione di sussistere. Nella Commissione esteri abbiamo più volte esaminato questo problema. Si può fare per tutti l'esempio del COCOM che, mantenendo una rigida impostazione e non tenendo conto dell'attuale clima di distensione, è diventato uno strumento arbitrario che blocca le normali relazioni internazionali.

Abbiamo oggi l'opportunità di predisporre una normativa per l'importazione e l'esportazione di materiali strategici. Ciò consentirà al Governo italiano di prendere le necessarie iniziative che, in coerenza con la già ricordata politica di distensione e disarmo, siano in grado di eliminare quegli ostacoli che derivano da un «clima di guerra fredda» e non dal normale funzionamento del mercato.

La revisione delle normative deve però essere accompagnata da una riflessione del Governo in ordine alla possibilità di intraprendere iniziative diplomatiche tendenti a rendere più trasparenti le convenzioni internazionali che regolano i trasferimenti tecnologici nel campo degli armamenti.

*PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite per la 3<sup>a</sup> Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno al nostro esame.

*IANNI, relatore alle Commissioni riunite per la 4<sup>a</sup> Commissione.* Mi associo al parere testè espresso dal Presidente.

*MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, dichiaro la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno. Quanto poi alla sollecitazione del senatore Granelli, credo che il Governo abbia doverosamente l'obbligo di tener conto di questo ordine del giorno che, non a caso, esprime la volontà unanime di un ramo del Parlamento e pertanto, per quanto di competenza, il Ministero della difesa si adopererà nel senso in esso indicato.

*PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite per la 3<sup>a</sup> Commissione.* I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

*BOFFA.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite per la 3<sup>a</sup> Commissione*. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

STRIK LIEVERS. Annuncio il voto favorevole della mia parte politica.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni riunite per la 3<sup>a</sup> Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Poli, Orlando, Giacchè, Boffa e Fabbri.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2091. Ne do lettura:

### Capo I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### *(Controllo dello Stato)*

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonchè la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predisporre misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonchè quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il

rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonchè la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonchè a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della

Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purchè non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a*), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè le armi corte da sparo purchè non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

**È approvato.**

## Art. 2.

### *(Materiali di armamento)*

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

- a*) armi nucleari, biologiche e chimiche;
- b*) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- c*) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
- d*) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- e*) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- f*) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- g*) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- h*) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
- i*) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- l*) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- m*) materiali specifici per l'addestramento militare;
- n*) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- o*) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle

finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purchè costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Registro nazionale delle imprese)*

1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.



3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purchè in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purchè cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purchè legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purchè cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purchè nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè della presente legge.

11. Non sono iscrivibili, o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza

passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili, o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

**È approvato.**

#### Art. 4.

##### *(Iscrizione al registro nazionale delle imprese)*

1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Spetta alla commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

**È approvato.**

## Capo II.

## ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

## Art. 6.

*(Comitato interministeriale per gli scambi  
di materiali di armamento per la difesa)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo

tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

**È approvato.**

#### Art. 7.

*(Comitato consultivo)*

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

**È approvato.**

#### Art. 8.

*(Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento)*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il

compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

**È approvato.**

### Capo III.

#### AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTATIVE

#### Art. 9.

##### *(Disciplina delle trattative contrattuali)*

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonchè di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonchè eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

**È approvato.**

#### Art. 10.

##### *(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative)*

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.

**È approvato.**

#### Capo IV.

##### AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO

#### Art. 11.

##### *(Domanda di autorizzazione)*

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

**È approvato.**

#### Art. 12.

*(Attività istruttoria)*

1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.

2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.

**È approvato.**

### Art. 13.

#### (Autorizzazione)

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

a) previste dall'articolo 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

**È approvato.**



## Art. 14.

*(Termine per le operazioni)*

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo 7.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

**È approvato.**

## Art. 15.

*(Sospensione o revoca delle autorizzazioni)*

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m*) dell'articolo 15 della suddetta legge.

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD, solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

**È approvato.**

Art. 16.

*(Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

2. In tali casi, nonchè in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, semprechè i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

**È approvato.**

Capo V.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Art. 17.

*(Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale)*

1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

**È approvato.**

## Art. 18.

*(Lista dei materiali)*

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

**È approvato.**

## Art. 19.

*(Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri)*

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

2. Per le operazioni che prevedono la consegna « franco fabbrica » o « franco punto di partenza », gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione.

3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

**È approvato.**

## Art. 20.

*(Utilizzo delle autorizzazioni)*

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinchè il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni di cui si riferisce la commissione.

**È approvato.**

#### Art. 21.

*(Seminari, soggiorni di studio e visite)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

**È approvato.**

#### Art. 22.

*(Divieti a conferire cariche)*

1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonchè assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

**È approvato.**

## Capo VI.

### SANZIONI

#### Art. 23.

##### *(Falsità nella documentazione)*

1. Chiunque in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.

**È approvato.**

#### Art. 24.

##### *(Inosservanza delle prescrizioni amministrative)*

1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

**È approvato.**

#### Art. 25.

##### *(Mancanza dell'autorizzazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto

disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

**È approvato.**

Art. 26.

*(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria)*

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

**È approvato.**

Art. 27.

*(Norme sull'attività bancaria)*

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

**È approvato.**

Capo VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella «Tabella esport» relativamente al materiale di armamento.

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonchè del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.

3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

**È approvato.**

Art. 29.

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

**È approvato.**

Art. 30.

*(Distacco di personale)*

1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.

**È approvato.**

Art. 31.

*(Disposizioni vigenti e abrogate)*

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (*Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate*) sono abrogate le seguenti parole: «Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata».

3. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (*Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia*) sono abrogate le seguenti parole: «Provviste e

scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera».

4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. Signor Presidente, credo che la pur encomiabile rapidità con la quale quest'oggi abbiamo approvato il disegno di legge al nostro esame non debba esimerci da alcune parole per ribadire il significato e l'importanza che esso riveste.

Il giudizio del Gruppo comunista al riguardo è già stato espresso, in sede di discussione generale, dal collega Benassi, il quale ha sottolineato come il provvedimento avrebbe forse meritato qualche perfezionamento, elencando le materie in merito alle quali talune incertezze nella elaborazione avrebbero potuto indurre ad un maggiore approfondimento, come nel caso dell'alternatività tra sanzioni penali e pecuniarie. Ciò significa, quindi, che abbiamo coscienza del fatto che questo disegno di legge presenti dei limiti, che peraltro mi auguro sia possibile superare alla luce dell'esperienza dopo una prima fase di sperimentazione pratica. Riteniamo però essenziale - e ci sembra rilevante il fatto che su questo abbia convenuto ogni parte politica presente in Commissione - dare priorità all'urgente e definitivo varo della normativa in esame perchè, di per sè, l'approvazione della legge costituisce un segno di novità importante in questo settore. Con essa, infatti, vengono finalmente a cadere tutte le resistenze finora avanzate, che hanno fatto sì che per 12 anni circa dall'iniziale disegno di legge presentato in questa materia vi fossero esitazioni, incertezze, insabbiamenti. Pertanto, ci pare estremamente significativo che oggi si introducano norme che impediscono comportamenti contrastanti con gli indirizzi della nostra politica estera, ispirata - come è scritto anche nell'ordine del giorno - costituzionalmente a fini di pace e cooperazione internazionale. Inoltre, il fatto che nel disegno di legge sia posto in primo piano il problema del controllo politico sulle esportazioni e sul commercio delle armi riconduce alla necessità di scelte che, anche in questo campo, siano coerenti con la politica estera del paese, in luogo di confusi e qualche volta del tutto mancanti provvedimenti burocratici.

Si può convenire, dunque, nell'esprimere sul provvedimento un giudizio positivo. Esso infatti rappresenta un punto di equilibrio poichè, se da un lato introduce controlli e fissa norme di rigore e di trasparenza, recependo le pressioni esercitate in tal senso dall'opinione pubblica nazionale in tutti questi anni, contemporaneamente tiene conto, con realismo, dei problemi della nostra industria degli armamenti, della salvaguardia dell'autonomia nazionale nella produzione dei mezzi di difesa, nonchè dei problemi legati alla riconversione di lavorazioni o di



parti di esse che siano risultate eccedenti, anche in relazione alle prospettive apertesi a seguito della nuova situazione politica internazionale e del negoziato per la riduzione degli armamenti.

È a questa logica che si ispira il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame e - credo si possa dire - anche all'ordine del giorno che è stato testè presentato e che reca la firma dei rappresentanti di un ampio arco delle forze politiche presenti in Parlamento. Con tale ordine del giorno non soltanto si chiede al Governo di informare le Camere sugli indirizzi del regolamento di esecuzione, di effettuare approfonditi controlli rispetto a tentativi di aggirare le norme di legge e di attivarsi per colmare rapidamente il vuoto di una normativa che, anche nel campo dei materiali strategici, è ormai indispensabile, ma lo si impegna altresì ad affrontare il problema della necessaria riconversione di lavorazioni o di parti dell'industria della difesa che risultino eccedenti, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni, delle imprese e dei lavoratori ivi occupati e, nello stesso tempo, della tutela di una base dell'industria nazionale, come condizione per la partecipazione ad una politica di coproduzione europea nel campo degli armamenti.

In conclusione, signor Presidente, siamo del parere che, anche con il nostro voto favorevole, si approvi oggi un disegno di legge importante, che può significare un contributo positivo allo sviluppo delle prospettive nuove che si sono aperte nella situazione internazionale a seguito della politica di distensione e delle iniziative in atto per la riduzione degli armamenti.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei innanzitutto fare una considerazione sul significato politico che riveste il voto unanime espresso dalla Commissione sul disegno di legge in esame. È evidente che questa non è una unanimità consociativa nel senso deteriore che tale espressione ha assunto oggi nel dibattito politico; si tratta invece di una legge giustamente e politicamente associativa e credo che questo sia un dato da rivendicare consapevolmente e con fierezza. Infatti, come notava poc'anzi il senatore Giacchè, questa non è una «leggina» indolore, che nasce dall'incontro di piccoli o grandi interessi, ma è un provvedimento che giunge in porto dopo anni e anni di difficoltà e di resistenze, che innova positivamente l'ordinamento, recependo le richieste di trasparenza avanzate da una larghissima parte dell'opinione pubblica.

Al riguardo, ricordo che in anni lontani forze diverse per collocazione politica, quali il Partito radicale e alcune organizzazioni cattoliche, insieme promossero una legge d'iniziativa popolare su questo tema, che credo sia stata quella che ha dato il via al processo che oggi giunge a così positiva conclusione.

L'approvazione di questa legge costituisce un fatto importante perchè - a nostro avviso - rispecchia una scelta di civiltà che si identifica con la decisione di trattare in un certo modo la produzione ed il commercio delle armi. È la scelta di civiltà di ricondurre tutta questa materia al controllo politico, alla responsabilità politica dei Governi, del Parlamento e quindi dell'opinione pubblica.

Stiamo affrontando tale questione nel momento in cui la

conversione della produzione e del commercio delle armi assume nella scena politica mondiale un valore estremamente attuale e comunque più urgente di quello attribuitole nel passato. È infatti significativo che il provvedimento al nostro esame abbia determinati contenuti che si discostano dalle vicende che in questi ultimi anni hanno coinvolto in modo oscuro il nostro paese. Non dobbiamo infatti dimenticare che in questi ultimi anni alcune vicende hanno gettato ombre pesanti sulla politica estera dell'Italia e sulla capacità delle forze politiche, ma soprattutto del Governo e del Parlamento, di assumersi responsabilità e di controllare una materia così importante.

La mia parte politica alla Camera dei deputati aveva presentato numerosi emendamenti. Ciò significa che il provvedimento potrebbe essere migliorato; comunque abbiamo ritenuto prevalente l'esigenza di approvarlo al più presto, in accordo con gli altri Gruppi politici. Tutti infatti hanno concordato sull'assoluta necessità di approvare al più presto una legge per mettere i soggetti interessati nella condizione di assumere le proprie responsabilità.

Per tutte queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista, con la stessa motivazione con cui ho votato a favore dell'ordine del giorno, che ritengo rappresenti un positivo contributo che il nostro ramo del Parlamento dà al processo legislativo.

POLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che la convergenza che si è registrata alla Camera e che si è riscontrata nuovamente qui al Senato su questo disegno di legge sia una chiara indicazione dell'utilità e della bontà del provvedimento. Ritengo, infatti, che il disegno di legge al nostro esame tenga ampiamente conto sia delle disposizioni amministrative collaudate in passato, sia della possibilità di inserire nella dinamica della regolamentazione dell'esportazione e dell'importazione degli armamenti le nuove valutazioni che derivano dalla situazione internazionale.

In realtà il provvedimento al nostro esame persegue essenzialmente tre obiettivi: anzitutto tende ad evitare focolai di destabilizzazione rafforzando i controlli ed i presidi dello Stato. Il secondo obiettivo, che si colloca nel momento di distensione internazionale, consiste nell'evitare di far cadere in contraddizione la politica di importazione ed esportazione degli armamenti con la politica dello Stato. Il terzo obiettivo è quello di mantenere un'industria nazionale degli armamenti che sia in grado di soddisfare le esigenze dello Stato nonostante la riduzione degli armamenti stessi.

Credo che il disegno di legge al nostro esame consegua questi obiettivi con un giusto temperamento tra le diverse esigenze e le diverse possibilità. Per tali motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento. Certamente la materia potrà essere perfezionata dal punto di vista tecnico-amministrativo in sede di regolamento di esecuzione della legge. Ritengo perciò altamente positivo il fatto che il Governo abbia accolto l'ordine del giorno precedentemente esaminato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2091.

**È approvato.**

Avverto che, a seguito di tale approvazione, il disegno di legge n. 394 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 16,25.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOCT. GIOVANNI LENZI**